

## COMMISSIONE IV

## FINANZE E TESORO

XCI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate alleate. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (1701) . . . . .	997
PRESIDENTE . . . . .	997, 998, 1000, 1002, 1003
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	997
GUGGENBERG . . . . .	998
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	998, 1000, 1001, 1002
PIERACCINI . . . . .	1000
AMENDOLA PIETRO . . . . .	1000, 1001, 1002
TROISI . . . . .	1000
SCHIRATTI . . . . .	1002
Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Società per azioni «Cines». ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (1617) . . . . .	1004
PRESIDENTE . . . . .	1004, 1005, 1006
ARCAINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1004
DUGONI . . . . .	1005
AMENDOLA PIETRO . . . . .	1005
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	1006
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1006

La seduta comincia alle 9,15.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate. (Approvato dal Senato). (1701).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate.

Invito il relatore, onorevole Vicentini, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Questo disegno di legge detta norme esplicative su disposizioni già contenute nel precedente regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

Queste norme interpretative sono state rese necessarie dalle vicende di questi anni trascorsi e riguardano esclusivamente la materia dei danni alle persone e alle cose causati dalle requisizioni di beni mobili e immobili e da atti non di combattimento dolosi o colposi delle forze armate alleate, con una estensione

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

anche ai danni arrecati dagli automezzi militari tedeschi.

Le norme contenute nel disegno di legge confermano, come ho detto, norme precedenti, che derivano, a loro volta, da un preciso impegno preso dal nostro Governo. Infatti, in virtù dell'articolo 76 del trattato di pace, venne fatto obbligo al Governo italiano di risarcire i danni arrecati dall'occupazione.

Precedentemente, parte di questa materia era di competenza del Ministero della difesa. Con questo disegno di legge, nella sua parte innovativa, s'intende riunire tutta questa materia sotto la competenza del Sottosegretariato per i danni di guerra presso il Ministero del tesoro.

Una preoccupazione è stata quella che riguarda il personale addetto a questi servizi, chè, con il passaggio della competenza al Ministero del tesoro, non viene lasciato in libertà, ma viene assunto come avventizio nei ruoli del Ministero del tesoro.

Ora, io propongo, per brevità, dato che la materia è conosciuta, l'approvazione di questo disegno di legge così come è stato presentato dal Governo e modificato dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GUGGENBERG.** Mi riferisco all'articolo 14, ma penso che le mie osservazioni rientrino nella discussione generale.

Mi associo all'esposizione dell'onorevole relatore ed anche alla sua proposta di approvare il disegno di legge. Ma vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su una questione di particolare rilievo che deriva dalle norme contenute nell'articolo 14 del presente disegno di legge.

L'articolo 14, al secondo comma, così dispone: « Non può essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorità alleate, oppure dall'Amministrazione italiana, ecc. ». È chiaro, dunque, che una volta pagati gli indennizzi, non si può avere una integrazione. Ma noi dell'Alto Adige e del Trentino ed in parte anche dell'Udinese, abbiamo una situazione speciale, perché quando gli alleati procedevano alle requisizioni, soprattutto di legname, pagavano un prezzo di 1800 lire al metro cubo, sebbene il prezzo del listino ufficiale (possiamo dire del listino governativo) fosse già allora di lire 3200. Cosicché pagavano un prezzo abbastanza basso, quasi la metà di quello ufficiale. Naturalmente gli interessati non potevano far nulla...

**PRESIDENTE.** Onorevole Guggenberg, si tratta di una questione particolare. Presenti

eventualmente un emendamento all'articolo 14.

**AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Onorevole Guggenberg, la questione è stata ampiamente discussa al Senato e vedrà che i chiarimenti che le darò potranno acquietare le sue preoccupazioni.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Porrò successivamente in votazione quelli per i quali non vi sono obiezioni o non si presentano emendamenti.

**ART. 1.**

« È concessa un'indennità:

a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane;

b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;

c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorità italiane;

d) per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle requisizioni di cui alla lettera a);

e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate ».

(È approvato).

**ART. 2.**

« L'indennità viene liquidata avendo riguardo:

1°) per quanto attiene ai beni mobili requisiti, acquistati, danneggiati o distrutti, a prezzi legalmente autorizzati o, in mancanza, a quelli correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5;

2°) per quanto attiene ai danni dipendenti dalle requisizioni e dalle regolari od abusive occupazioni di beni immobili, allo stato dei beni danneggiati ed all'entità del danno, in base ai valori correnti alla data di restituzione o di rilascio dei beni medesimi;

3°) nel caso di cui alla lettera e) dell'articolo 1, se trattasi di danno alla persona, ai criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando — in base al salario massimo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 — la rendita

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

spettante in caso di inabilità all'infortunato o in caso di morte ai superstiti e moltiplicando il capitale, così ottenuto, per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nell'allegata tabella in rapporto alla categoria professionale alla quale appartiene o apparteneva la persona infortunata.

Nei casi di liquidazione di danni alle cose, può essere tenuto conto anche della destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta, fermo restando il limite massimo fissato al n. 1° del presente articolo ».

(È approvato).

## ART. 3.

« L'indennità per i danni di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 1 non è cumulabile con altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura, eventualmente spettante per lo stesso fatto, a carico dello Stato.

Se l'indennizzo o beneficio predetto è a carico di enti pubblici o di privati ed è inferiore all'indennità liquidabile ai sensi della presente legge nei casi menzionati nel presente comma, la indennità è concessa limitatamente alla eccedenza; se è pari o superiore nessuna indennità è concessa ».

(È approvato).

## ART. 4.

« L'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione è sorto il rapporto o si è verificato il fatto che dà luogo alla richiesta di indennizzo, compie la istruttoria relativa alla richiesta medesima avvalendosi, per la valutazione dei beni, servizi o danni, dell'opera dell'ufficio tecnico erariale.

All'accertamento delle condizioni indicate nell'articolo 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo equità ed in base ai criteri indicati nell'articolo 2, nonché alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi stessi, provvederà:

entro i limiti di due milioni per ciascuna delle ipotesi contenute nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 ed entro il limite di 500.000 lire, per le ipotesi contenute nella lettera e), l'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si è verificato il fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo;

oltre questi limiti, il Ministro del tesoro, che dovrà sentire il parere del Comitato di cui all'articolo 7.

I limiti di cui al presente articolo, per quanto riguarda i danni derivanti da requisizioni e occupazioni alleate, si riferiscono al comples-

so delle istanze avanzate da ciascuna ditta o persona, indipendentemente dalle località in cui si sono verificati i fatti che danno luogo alle richieste d'indennizzo, e pertanto tali richieste dovranno essere esaminate e definite tenendo conto del valore complessivo delle stesse per ciascun richiedente ».

(È approvato).

## ART. 5.

« Contro la liquidazione dell'indennità compiuta dall'Intendenza di finanza, può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro del tesoro ».

(È approvato).

## ART. 6.

« Il Ministro del tesoro e l'Intendente di finanza, nei limiti delle rispettive competenze, possono concedere un acconto fino al massimo del 50 per cento, sull'indennizzo determinato in base a valutazioni provvisorie dell'ufficio tecnico erariale competente, se questo per difficoltà di carattere obiettivo non è in grado di procedere senz'altro alla valutazione definitiva ».

(È approvato).

## ART. 7.

« Presso il Ministero del tesoro è istituito un Comitato competente a dare parere nei casi previsti nella presente legge, e, inoltre, a richiesta del Ministero stesso, su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima ».

(È approvato).

## ART. 8.

« Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito con decreto del Ministro del tesoro ed è composto: da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio e da uno dell'agricoltura.

Il Comitato sarà presieduto dal Sottosegretario di Stato ai danni di guerra o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato che ne è membro.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

I detti rappresentanti sono scelti fra i funzionari di ruolo delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al VI.

Il direttore dell'ufficio requisizioni e danni ha facoltà di assistere alle sedute del Comitato.

Il presidente ha facoltà di fare assistere alle sedute del Comitato altri funzionari di ruolo dei Ministeri competenti secondo la natura del bene per cui è richiesto l'indennizzo.

Detti funzionari sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su designazione della rispettiva Amministrazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del tesoro che, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro funzionario dello stesso Ministero ».

(E approvato).

## ART. 9.

« Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui alla presente legge il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta del 2 per cento su ogni somma pagata, da imputare ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Detta ritenuta non si applica per i pagamenti degli indennizzi per i danni alle persone di cui alla lettera e) dell'articolo 1.

Il Ministro del tesoro stabilirà con suo decreto eventuali compensi da corrispondere al presidente e ai membri del Comitato, ai funzionari che assistono alle sedute del Comitato ed al segretario del Comitato stesso ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio centrale di controlli costituito alle dipendenze della Direzione generale del genio militare e gli uffici alle dipendenze della predetta Direzione generale del genio militare, sono soppressi.

Il personale militare in temporaneo servizio presso gli uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente è collocato in congedo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia detto personale è assunto in servizio negli uffici centrali e periferici alle dipendenze del Ministero del tesoro come personale non di ruolo nella categoria a ciascuno spettante in relazione al titolo di studio.

Il personale civile non di ruolo, assunto in servizio prima del 1° maggio 1948 presso gli

uffici di requisizioni alleate, di cui al comma precedente, è trattenuto in servizio, a richiesta, ed iscritto nel ruolo del personale avventizio del Ministero del tesoro o, a richiesta di altre Amministrazioni, nei ruoli del personale avventizio di dette Amministrazioni.

Gli uffici tecnici erariali provvederanno all'espletamento dei servizi tecnici finora affidati ai soppressi uffici periferici di requisizioni alleate, ed a quelle altre incombenze che, d'intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), potranno essere loro affidate dal competente servizio del Ministero del tesoro ».

PIERACCINI. E a mia conoscenza che su quanto dirò è d'accordo anche il Governo, ma faccio la richiesta perché rimanga a verbale. Mi riferisco al comma ove è detto: « Il personale civile non di ruolo, assunto in servizio prima del 1° maggio 1948, ecc. ». In tale comma vi è una espressione che mi sembra ambigua. Infatti è detto: « a richiesta ». Ora, non si capisce se è a richiesta dell'interessato o del Ministero. Le associazioni sindacali si sono preoccupate di questo inciso. Desidererei, quindi, una assicurazione da parte dell'onorevole rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Data la formulazione dell'articolo, a me sembra che la richiesta debba essere fatta dall'interessato.

PIERACCINI. Anche a me sembra così.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non v'è dubbio.

AMENDOLA PIETRO. Per quanto riguarda il comma in questione, mi ritengo senz'altro soddisfatto del chiarimento dato.

E invece il comma precedente che dà adito a delle vive preoccupazioni in quanto esso, nella dizione governativa, non dà nessuna sicurezza al personale militare in temporaneo servizio presso gli uffici di requisizioni alleate. Vorrei, pertanto, che essi avessero almeno il riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio precedente e che non si trattassero invece come se fossero stati assunti *ex novo*. Mi permetto, pertanto, presentare un emendamento del seguente tenore:

« Aggiungere al terzo comma: »

« ...venendo ad esso riconosciuta l'anzianità della precedente assegnazione al servizio requisizioni ».

TROISI. Debbo dare atto al Governo, e più specificamente al sottosegretario di Stato, onorevole Avanzini, della buona volontà dimostrata nell'accogliere le istanze del personale

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

militare e civile. Parecchi mesi fa ebbi occasione di fare un'interrogazione sul problema dei dipendenti militari che si trovano in queste particolari condizioni e quindi ho avuto modo di esaminare a fondo il problema: posso, quindi, affermare che questo disegno di legge costituisce un atto di umana comprensione riconosciuto dagli stessi interessati, un atto di comprensione che accoglie la gran parte delle istanze di questo personale. Hanno invero una certa ragione di essere le perplessità che or ora manifestava l'onorevole Amendola Pietro, in quanto viene a cessare il rapporto precedentemente esistente e se ne costituisce uno completamente nuovo di carattere civile. Si era chiesto dagli interessati una qualche garanzia in proposito, relativamente al passaggio nei ruoli transitori; ma, a quanto mi consta, non è una cosa possibile, per cui è d'uopo accontentarsi di quanto dispone in materia questo disegno di legge il quale costituisce già un notevolissimo passo in avanti rispetto ad un primo provvedimento che stabiliva senz'altro il licenziamento di questo personale sia pure con le dovute indennità.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Richiamo anzitutto l'attenzione della Commissione sull'assoluta urgenza di questo disegno di legge. Il Ministero del tesoro ha alle dipendenze 1100 impiegati che figurano in servizio presso il Ministero della difesa, nonostante che, in effetti, essi prestino servizio presso l'Amministrazione del tesoro da ben due anni e siano conseguentemente pagati da questo Ministero. La Corte dei conti finora ha sorvolato su questa irregolarità, ma ha fatto sapere già da qualche tempo che col 31 dicembre 1950 non registrerà più gli accreditamenti relativi, per cui, in mancanza dell'approvazione entro quella data di questo disegno di legge, il Ministero del tesoro non saprebbe più come pagare gli stipendi a tale personale.

Un'altra ragione di urgenza è la seguente: il decreto legislativo del 1946, n. 451, mentre contemplava il risarcimento dell'equo affitto per le requisizioni operate dagli alleati, non riguardava invece la materia del risarcimento dei danni derivanti dalle requisizioni. Anche a questo proposito la Corte dei conti ha comunicato da tempo che dal 31 dicembre prossimo venturo non registrerà più i mandati relativi ai danni di requisizione. Da qui un'ulteriore necessità di approvare la legge entro questo anno.

Aggiungo che la formulazione è stata oggetto di attentissimo studio prima in Commissione poi in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento e posso assicurare che l'arti-

colo 10 nel suo testo attuale rappresenta l'*optimum* che si poteva raggiungere.

Entrando nel merito, non ho niente da dire circa la situazione del personale civile, in quanto esso viene assunto dal Ministero del tesoro nella stessa situazione in cui si trovava presso il Ministero della difesa. Per quanto riguarda invece la situazione del personale militare, prego la Commissione di ricordare che il servizio relativo ai danni delle requisizioni alleate era stato assunto inizialmente dal Ministero della difesa che vi provvedeva attraverso la direzione del Genio militare ed i relativi uffici periferici e che soltanto in un secondo tempo passò al Ministero del tesoro che peraltro continuò a servirsi del personale già dipendente dall'altro dicastero.

Evidentemente questo personale si è venuto a trovare in una situazione davvero strana: si tratta infatti di ufficiali che adempiono ad un servizio civile: impiegati civili, cioè, vestiti da militari. Non vi dirò gli inconvenienti cui tale incongruenza ha dato luogo: accennerò solo che questi 130 ufficiali costavano al Tesoro 100 milioni all'anno. Gli onorevoli colleghi comprendono la necessità di restituire a questo personale il suo abito civile e per far ciò non c'era che un mezzo, quello di congedarli, interrompendo in tal modo il loro rapporto con la Difesa e iniziandone uno nuovo con l'Amministrazione del tesoro. In un primo tempo il presente disegno di legge contemplava soltanto la messa in congedo di questo personale ed è stato per il vivo interessamento di chi vi parla (interessamento che ha dovuto naturalmente superare gravi difficoltà frapposte soprattutto dalla Ragioneria dello Stato) se si è giunti alla formulazione dell'articolo in esame.

La legge contiene tutte le garanzie che è possibile dare: più in là non si può assolutamente andare. Per questo vorrei pregare il collega onorevole Amendola Pietro di ritirare il suo emendamento: non è possibile riconoscere una anzianità a questi impiegati che, peraltro, come impiegati civili, di anzianità non ne hanno. Essi erano precedentemente dei militari.

AMENDOLA PIETRO. Erano dei militari in temporaneo servizio.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ufficialmente ed amministrativamente erano dei militari. Non è possibile, onorevole collega, riconoscere, ad esempio, l'anzianità di colonnello, ad una persona che attualmente presta servizio come geometra al Ministero del tesoro. D'altra parte i colleghi debbono tener presente che non si tratta di una anzianità

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

nità di lunga durata, in quanto come impiegati in questo servizio gli interessati prestano servizio solo dal 1946.

A maggior tranquillità dell'onorevole Amendola (Pietro, posso esibire vari documenti dai quali risulta che gli interessati sono sodisfatti di questa soluzione. Per esempio il personale di Bari mi scrive: « I funzionari civili e militari dell'ufficio del Genio militare per le requisizioni alleate di Bari, anche a nome degli altri uffici d'Italia, porgono alla signoria vostra i sensi della loro più profonda gratitudine per il valido interessamento spiegato per il riconoscimento del loro diritto ad una sistemazione una volta decisa la cessazione della loro qualità di ufficiali ».

AMENDOLA PIETRO. Siccome mi rendo conto dell'assoluta urgenza del disegno di legge, ritiro l'emendamento. Così la Corte dei conti potrà corrispondere gli stipendi al 31 dicembre prossimo venturo. Però vorrei pregare il Governo di impegnarsi a riconoscere i quattro anni di servizio civile prestato dal suddetto personale negli anni dal 1946 al 1950.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per parte mia, ho sempre fatto e farò tutto il possibile perché la questione sia risolta equamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo già letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Il Ministero del tesoro provvederà direttamente al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza e dei capi degli uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonché delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli uffici militari.

I beni mobili in dotazione ai soppressi uffici di cui all'articolo 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 12:

« Le Intendenze di finanza e gli uffici tecnici erariali presenteranno rendiconti trime-

strali al Ministro del tesoro per tutti i pagamenti di indennizzi fatti in base alla presente legge, a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Le domande di pagamento della indennità di cui all'articolo 1 ed al successivo articolo 15 devono essere presentate alla Intendenza di finanza — competente ai sensi dell'articolo 4, primo comma — entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.

Sono valide le domande già presentate od in corso di istruttoria ».

SCHIRATTI. Desidero alcuni chiarimenti circa questo articolo 13 che varranno anche per il successivo articolo 14. I due articoli comportano, per me, una obiezione di forma e una di sostanza.

All'articolo 13 si dice: « Sono valide le domande già presentate od in corso di istruttoria ». Ora, avviene che alcune domande presentate da danneggiati sono state esaminate in forma che direi insindacabile da quel comitato che tutti conosciamo ma che nessuno riesce ad avvicinare, il quale però, con questa legge, viene soppresso. Desidero che venga chiarito che le domande sulle quali è stata pronunciata decisione giurisdizionale sono valide ai fini dell'esame secondo questa legge.

L'articolo 14 dice, fra l'altro: « Non può essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorità alleate. Anche qui vi è un problema di interpretazione. Che cosa si intende per indennizzi liquidati? »

Gli alleati usavano tre forme di pagamento. Con la prima davano un acconto salvo conguaglio. In questo caso non vi era liquidazione. Con la seconda davano un prezzo enormemente inferiore al prezzo ufficiale di imperio. Anche qui si tratta di un acconto e non di una liquidazione. Quindi, queste domande saranno riesaminate. Con la terza forma pagavano a saldo, e i danneggiati accettavano a saldo. In questo caso non si fa luogo a integrazioni.

Pertanto desidero che sia chiarito che nei primi due casi si deve fare la liquidazione definitiva.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio notare che il comitato dava soltanto un parere in quanto è stato sempre il

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

ministro del tesoro a decidere. Comunque, le pratiche non sono decise; si considerano ancora in istruttoria.

Per quanto riguarda la formula « salvo conguaglio », non si può parlare di liquidazione. Così, quando sia stato pagato un prezzo inferiore di imperio, non ci troviamo di fronte alla liquidazione, perché bisogna mettere in relazione l'articolo 14 con quell'articolo che dice che i prezzi sono quelli legalmente riconosciuti e, in mancanza di questi, sono quelli correnti.

**PRESIDENTE.** Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 13, già letto.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 14:

« Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, è abrogato.

Non può essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorità alleate, oppure dalla Amministrazione italiana in base al predetto decreto legislativo n. 451, e già riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226, in luogo delle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, devono intendersi richiamate le disposizioni della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Segue l'articolo 15:

« La presente legge si applica anche alla liquidazione:

a) dell'indennità per la requisizione in uso, da parte delle Autorità alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette autorità sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;

b) dell'indennità per la requisizione in proprietà, da parte delle Autorità alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;

c) dell'indennità per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a).

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennità ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 16:

« I reclami proposti secondo l'articolo 5 della legge 21 maggio 1946, n. 451, dagli interessati, che non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati, e non decisi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono devoluti alla decisione del Ministro del tesoro ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura della tabella dei coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 2, n. 3:

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

CATEGORIA PROFESSIONALE	Coefficiente minimo	Coefficiente massimo
Operaio non qualificato . . . . .	2,50	4,50
Bracciante agricolo . . . . .		
Operaio qualificato . . . . .	3,75	5 —
Coltivatore diretto . . . . .		
Operaio specializzato . . . . .	4 —	5,50
Artigiano . . . . .		
Impiegato . . . . .	4,25	6 —
Piccolo proprietario . . . . .		
Piccolo imprenditore . . . . .		
Funzionario . . . . .	4,50	6,50
Professionista . . . . .		
Medio e grande proprietario . . . . .		
Medio e grande imprenditore . . . . .		

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Società per azioni « Cines ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1617).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella società per azioni « Cines ».

Invito il relatore, onorevole Arcaini, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

ARCAINI, *Relatore*. La « Cines » è stata costituita nel gennaio del 1942 con un capitale di 9 milioni, fornito per metà da « Cinecittà » e per l'altra metà dall'E.N.I.C. Essa aveva per scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della produzione cinematografica.

Nel 1945 la società fu messa in liquidazione. Nel 1949 la liquidazione è stata revocata e la società ha ripreso la sua attività. Essa ha già prodotto quattro film: « Due mogli sono troppe », « Cuori sul mare », « È più facile che un cammello... » e « L'edera ».

« Il capitale di nove milioni, che era sufficiente al momento della costituzione della società, non è tale, ora, da consentire la produzione di film. Per la produzione dei quattro film citati, la società è ricorsa al credito, che costa circa il 10 per cento d'interessi.

La ripresa dell'attività è legata alla situazione della produzione cinematografica del 1949, quando si era preoccupati delle sorti dell'industria cinematografica italiana, già fiorente prima della guerra, ma che, per le vicende successive, aveva visto deprimere le proprie possibilità produttive, anche in corrispondenza alla pressione della produzione straniera sui nostri mercati. Nell'aprile 1949, si adottarono diversi provvedimenti per salvaguardare l'industria cinematografica italiana. Notevoli, quello dell'obbligo della programmazione di un determinato numero di film nelle nostre sale cinematografiche, non-



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

ché della concessione di premi per la produzione.

Da parte degli interessati e del Parlamento si auspicò anche la ricostituzione della « Cines », che dal 1945 era inattiva ed era avviata a liquidazione. Questa, però, non era disastrosa, perché metteva in evidenza un residuo attivo: ciò che sta a dimostrare che non tutte le imprese dello Stato sono fallimentari. La richiesta era reclamata dalla natura stessa dell'industria cinematografica italiana. In questa industria, ad eccezione forse di Gualino, non esistono industriali cinematografici che si dedichino esclusivamente alla produzione cinematografica con programmi continuativi, ma si ha una fioritura di iniziative sporadiche di determinati gruppi a scopo speculativo. Questi gruppi investono nel cinema solo parte dei loro capitali.

Da questo stato di cose deriva l'aleatorietà di questa industria, nella quale sono pure occupati molti lavoratori. Bisogna considerare anche che questa industria è necessaria per soddisfare le esigenze del nostro mercato e di quello estero. L'industria cinematografica genera facili entusiasmi, talché, in questi ultimi anni, si sono prodotti circa un centinaio di film; ma genera anche delle depressioni, come nel marzo 1949.

Pertanto, sorge la necessità di assicurare un minimo di produzione industriale con un criterio elastico, tale da adeguarsi all'entità delle iniziative del mercato. Il reingresso della « Cines » nel campo della produzione cinematografica, ha avuto anche l'effetto di incoraggiare le iniziative dei privati, creando la sensazione di più ampie possibilità del mercato.

Ma vi sono altre ragioni che stanno a dimostrare la necessità di avere a disposizione un tale strumento. Vi è la necessità di integrare l'attività di Cinecittà, la quale è un complesso di stabilimenti per la produzione di film, che vengono ceduti di volta in volta alle varie case. Vi è inoltre la necessità di dare all'E.N.I.C. una quantità di film da far programmare nelle sue sale.

Nove milioni erano insufficienti per questo complesso di attività. Ricorrere abitualmente al credito per impostare la produzione di film, oltre che recare una limitazione notevole all'azienda dal punto di vista economico, per la necessità di pagamento degli interessi ed altro, costituiva anche un elemento poco serio per la « Cines », essendo notorio che di solito le banche finanziatrici richiedono agli imprenditori un capitale proprio, che costi-

tuisca elemento di garanzia per le iniziative che vengono intraprese.

L'aumento del capitale da 9 milioni a 300 milioni è, a mio parere, completamente giustificato dalle finalità che si vogliono raggiungere. Pertanto, sento il dovere di dare parere favorevole al disegno di legge, osservando, peraltro, che le spese di amministrazione della « Cines » sono contenute nel limite minimo indispensabile. Infatti l'organizzazione è costituita soltanto da nove persone; e solo nel momento in cui si imposta la produzione di un film si assumono a contratto gli elementi necessari per quella produzione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**DUGONI.** A me sembra che 300 milioni non siano sufficienti. D'altronde, poiché non conosco la situazione attuale della « Cines », posso anche immaginare che questi denari vengano ingoiati da una serie di impegni.

Vorrei fare un'altra obiezione. Non sono contrario ad una azienda di Stato che possa assumere determinate iniziative in un settore che presenta dei punti interrogativi per i privati. Anzi penso che queste iniziative possano conferire dignità a questo settore e moralizzare l'ambiente che, nella fattispecie, è uno dei più delicati. Però, tutto questo si sarebbe dovuto fare in occasione di un riassetto organico. Pertanto desidererei che l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza mi assicurasse che questo non è che un primo passo su questa via.

**AMENDOLA PIETRO.** Vorrei un chiarimento. Noi riteniamo che questa iniziativa sia da porsi in relazione con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Andreotti nell'aprile 1950 alla Camera, quando egli ebbe a dire testualmente: « Lo Stato è il più grande cinematografaro che esista in Italia, perché possiede un grande stabilimento di produzione a Cinecittà, possiede una vasta rete di sale ed un circuito di noleggio..., ecc. La situazione di questi enti non è certo tra le più floride perché, tra l'altro, hanno condizioni particolari che forse un privato risolverebbe con maggiore facilità, ma che lo Stato, che è giustamente impegnato, anche sotto un profilo sociale, ad una strada diversa da quella di una gestione ispirata soltanto a criteri privatistici, non può risolvere con eguale agevolezza... Noi siamo però anche qui in fase molto avanzata nel risanamento; e, facendo giocare (ormai c'è un accordo bene avviato) un determinato immobilizzo di certi capitali derivanti dalla programmazione di film ameri-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

cani in Italia in favore dell'industria cinematografica di Stato, contiamo di sanare questa passività in modo da lasciare le aziende col respiro normale della gestione attuale ».

Vorrei sapere se queste dichiarazioni preludono a un accordo cogli americani ai quali si vorrebbe cedere una « Cines » rinsanguata dal denaro dello Stato italiano.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. La « Cines », come società di Stato, finita la liquidazione, aveva un piccolo capitale.

Quando si discusse sulla ripresa della cinematografia italiana, si disse che oltre ad assicurare determinate garanzie di una programmazione obbligatoria per 80 giorni l'anno, si dovesse assicurare un respiro più ampio nel credito cinematografico e dare i premi governativi.

Si disse però che era necessario dar vita alla « Cines ». Questa non avrebbe dovuto avere un grande programma di produzione, ma averne uno numericamente limitato e piuttosto elastico. Essa cioè doveva impostare dei film, in momenti particolari, quando i privati non fossero stati spinti a farlo direttamente, e fermarsi quando l'industria privata procedeva per proprio conto. Sono stati fatti già quattro film, e ne sono in progettazione soltanto due. Questo, perché abbiamo avuto una notevole ripresa da parte della produzione privata: siamo andati oltre la quota 110.

L'aumento del capitale sociale non è che eviti alla società di ricorrere alle banche, ma la mette in una superiore condizione di prestigio morale, che le consentirà di avere un minimo di capitali.

Per i film già fatti si hanno già i rientri; quindi, sicuramente, le spese verranno recuperate.

Posso assicurare che la « Cines » è una società sana. La situazione è difficile invece per l'E.N.I.C.

Circa il prestito americano, ci converrà farlo quando la cinematografia italiana si sarà ulteriormente sviluppata.

Detto questo, prego gli onorevoli commissari di approvare questo disegno di legge, che non fa che assolvere un impegno che il Governo fu spinto a prendere proprio in seguito a un voto di alcuni deputati che parteciparono alla discussione su questo argomento in Assemblea alcuni mesi fa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

« L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad assumere partecipazioni fino alla concorrenza di lire 291.000.000 nella società per azioni « Cines », avente per oggetto la produzione cinematografica ».

(E approvato).

## ART. 2.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma 4°, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge verrà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 ».

(E approvato).

## ART. 3.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

(E approvato).

## ART. 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(E approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate » (1701):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	6

(La Commissione approva).

« Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Società per azioni « Cines » (1617):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	8

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Per il disegno di legge n. 1701: Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavinato, Ceccherini, Chiostergi, Corbino, De Palma, Dugoni, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Magnani, Mannironi, Natali Lorenzo, Pesenti, Pieraccini, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Schiratti, Tosi, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter, Zagari e Zerbi.

Per il disegno di legge n. 1617: Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Chiostergi, De Martino Carmine, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Magnani, Mannironi, Marotta, Martinelli, Natali Lorenzo, Pieraccini, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Schiratti, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter e Zagari.

**La seduta termina alle 12.**